NORME IN FAVORE DEI FAMILIARI SUPERSTITI DEGLI AVIATORI ITALIANI VITTIME DELL'ECCIDIO AVVENUTO A KINDU L'11 NOVEMBRE 1961

Art. 1

Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu

Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

Versione in vigore dal 30 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961
Estremi	Legge 20 febbraio 2006, n. 91
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-favore-dei-familiari-superstiti-degli-aviatori-italiani/art-1-applicazione-delle-disposizioni-della-legge-3-agosto-2004-n-206-ai

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it